

La notificazione via PEC da parte dell'avvocato: istruzioni per l'uso

Avv. Andrea Ricuperati

(ultimo aggiornamento: 21 aprile 2016)



Le tre modalità di notifica secondo la "nuova" L. n. 53/1994

- Tramite il servizio postale
- A mani
- Mediante ₂ certificata posta elettronica

L'efficacia delle disposizioni in materia di notifica in proprio a mezzo PEC

- 24 maggio 2013 (= quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto ministeriale (D.M. n. 48/2013) di modifica delle regole tecniche relative (art. 18 D.M. Giustizia 3 21.2.2011, n. 44)



La *deadline* del 15 dicembre 2013: un dilemma ormai giunto a soluzione "naturale"



La verifica preliminare soggettiva (parte I): l'avvocato può notificare via PEC se ...

- 1) possiede un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi
- 2) ha un dispositivo di firma digitale operante sulla base di certificato valido e non scaduto
- 3) è munito di procura *ad litem* rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (su documento informatico o copia per immagine di documento analogico)

L'esenzione dagli obblighi relativi al registro cronologico

- Per procedere alle notifiche via PEC l'avvocato non deve munirsi del registro cronologico previsto dall'art. 8 L. n. 53/1994, né è soggetto alle conseguenti annotazioni su di esso
- La deroga è sancita dal comma 4-*bis*₆ del citato articolo 8

La verifica preliminare
soggettiva (parte II):
può essere validamente
destinatario della notifica
via PEC ...

○ chi possiede un indirizzo
di posta elettronica
certificata risultante da
pubblici elenchi

La nozione di “pubblici elenchi” ex art. 16-ter D.L. n. 179/2012: tali sono, “a decorrere dal 15 dicembre 2013”, ...



... quello dei domicili digitali dei cittadini, comunicati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente

○ Art. 4 D.L. n. 179/2012




... quello degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, formato dal Ministero della giustizia e consultabile unicamente da uffici giudiziari, UNEP e avvocati

○ Art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012



... quello del Registro Imprese

○ Art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008



... l'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti), accessibile a chiunque senza necessità di autenticazione

- Art. 6-*bis* D.Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale)



... il ReGIndE (Registro Generale degli indirizzi elettronici), gestito dal Ministero della giustizia

- Art. 7 D.M. n. 44/2011 (Regolamento in materia di processo civile telematico e processo penale telematico)

Il problema degli indirizzi PEC "multiutenti"

- *Quid iuris* se dell'indirizzo PEC presente all'interno di un pubblico elenco figurano titolari più soggetti ?



La verifica preliminare oggettiva

○ Quali atti (giudiziari – civili od amministrativi – o stragiudiziali) sono notificabili a mezzo PEC

Non

- gli atti per i quali il giudice prescrive la notifica tramite ufficiale giudiziario
- quelli rientranti nella competenza esclusiva dell'u.g. medesimo
- gli atti in materia penale

Certamente

- il documento informatico "nativo" (= atto elaborato dall'avvocato sul suo *personal computer* e commutato direttamente in uno dei formati consentiti dalle specifiche tecniche)



Dal 25 giugno 2014

- la copia informatica di un documento informatico
- il duplicato di un documento informatico



Sicuramente anche

○ La copia informatica di documento analogico



Il requisito dell'attestazione di conformità *ex art. 16-undecies* D.L. n. 179/2012 della copia per immagine di documento analogico e della copia informatica di documento informatico

- Una necessaria premessa: l'avvocato, che notifica un atto/provvedimento a mezzo PEC e/o che ne certifica la conformità, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto

Dell'atto (o
provvedimento)
costituente duplicato
informatico
NON
si attesta la conformità
all'originale




Per la valida notifica a mezzo PEC di
un atto originariamente analogico
NON
è sufficiente l'attestazione di
conformità incorporata nel documento
informatico recante la copia per
immagine

L'elenco dei modi di attestare la conformità della copia per immagine è tassativo ?

Articolo 16-*undecies*, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012



La questione della copia
conforme su supporto
analogico di un documento
informatico



La questione della firma digitale delle copie per immagine di documenti analogici e delle copie informatiche di documenti informatici da notificarsi via PEC



Come avviene in concreto la notificazione

- Con la trasmissione di un messaggio PEC recante nell'oggetto la dicitura: "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" ed in allegato (i) l'atto da notificarsi, (ii) la relazione di notifica e (iii) la procura (se l'atto notificando rientra nella categoria di quelli introduttivi del processo o stragiudiziali)

Quando può avvenire la notifica ?

- Tra le ore 7 e le 21 di ogni giorno (se eseguita dopo le 21, si ha per perfezionata alle 7 del giorno successivo)



**Un *facsimile* di relazione di
notifica telematica
dell'avvocato**

Relazione di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis L. n. 53/1994

- *Io sottoscritto avv. [nome, cognome e codice fiscale], iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di [sede dell'Ordine di appartenenza], nella mia qualità di difensore-procuratore di [dati identificativi – codice fiscale incluso - della parte assistita dall'avvocato notificante] per procura speciale ad litem [data della procura] rilasciata su supporto [informatico o cartaceo] nelle forme degli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 18, comma 5, D.M. n. 44/2011 ["e qui allegata", se trattasi di atto introduttivo], notifico con modalità telematica l'allegato atto [sintetica descrizione dell'atto, con contestuale indicazione - se la notifica avviene in pendenza di procedimento - dell'ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo], costituente [«documento informatico originale», ovvero «duplicato informatico, avente il seguente nome di file: _____pdf» o ancora «copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, avente il seguente nome di file: _____pdf, della quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 16-undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994, nonché 16-undecies, comma 3-bis, D.L. n. 179/2012», oppure ancora «copia informatica di documento informatico, avente il seguente nome di file: _____pdf, della quale qui attesto la conformità al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico del procedimento, in base al combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 9-bis (secondo periodo) e 16-undecies, terzo comma, del D.L. 18.10.2012, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le previsioni degli artt. 6, primo comma, L. n. 53/1994 e 16-undecies, comma 3-bis, D.L. n. 179/2012»] a [nome + cognome o denominazione/ragione sociale del destinatario, con eventuale codice fiscale del medesimo], trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata [indirizzo PEC del destinatario] estratto dal [estremi identificativi del pubblico elenco da cui l'indirizzo PEC è stato ricavato].*

avv. [nome e cognome]

(relazione firmata digitalmente)


Il duplice perfezionamento della notifica telematica

- Per il notificante: nel momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata da parte del gestore del servizio
- Per il destinatario: nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC [o, più raramente, RdAC]) del messaggio PEC nella casella di destinazione



Gli aspetti fiscali (art. 10 L. n. 53/1994)

- Il previgente (sino al 24 giugno 2014) assoggettamento ad imposta di bollo:
 - € 2,60 per le notifiche sino a 2 destinatari
 - € 7,70 per le notifiche da 3 a 6 destinatari
 - € 12,40 per le notifiche da 7 destinatari
- L'attuale – dal 25 giugno 2014 – esenzione da bollo delle notifiche via PEC



Le incombenze post-notifica (a fini probatori), qualora non sia immediatamente possibile il deposito telematico dell'atto notificato

- 1) Estrazione di copia su supporto analogico di (i) messaggio PEC (ii) allegati e (iii) ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
- 2) Attestazione di conformità di tali copie analogiche ai documenti informatici da cui esse sono state tratte
- 3) (Prudenzialmente) stampa della verifica di validità del certificato di firma digitale di relata di notifica e atti acclusi
- 4) (Prudenzialmente) stampa o salvataggio della pagina –
32 aggiornata alla data della notifica – del pubblico elenco recante l'indirizzo PEC del destinatario